



# COMPAGNIA TEATRALE "CAINO & ABELE"

Via A. De Gasperi, 37 – 26010 OFFANENGO (CR)

## STATUTO



### CAPO I - COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA

#### ART. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

1. A norma degli articoli 36, 37, 38 del codice civile è costituita l'Associazione denominata COMPAGNIA TEATRALE "CAINO & ABELE" che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".
2. L'Associazione ha sede presso l'oratorio "S. Giovanni Bosco" in Via A. De Gasperi, 37 ad Offanengo.

#### ART. 2 - Scopo dell'Associazione

1. La COMPAGNIA TEATRALE CAINO & ABELE è un'Associazione che ha lo scopo di propagandare, promuovere, realizzare nonché rappresentare spettacoli teatrali a livello dilettantistico, promuovendo la partecipazione ad iniziative culturali in ambito teatrale. L'associazione stimola utili iniziative che nell'ambito teatrale abbiano funzione formativo-culturale.
2. L'Associazione non ha lo scopo di lucro e si impegna a devolvere al miglioramento delle iniziative culturali in ambito teatrale eventuali utili risultanti in sede di rendiconto. L'Associazione è apolitica, apolitica, ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica. L'Associazione non può svolgere attività diverse dalle suddette, salvo che non siano attività direttamente connesse od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'estensione dell'attività ad altre iniziative ed ambiti deve essere deliberata dall'assemblea degli associati a maggioranza assoluta.

#### ART. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

### CAPO II - ORGANI SOCIALI

#### ART. 4 – Organi sociali

1. Sono organi Ordinari dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea degli Associati;
  - b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
  - c) il Consiglio Direttivo;
2. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

## ART. 5 - Assemblea

1. L'assemblea degli associati costituisce l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, fondatori ed ordinari.

Viene convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata agli aventi diritto e contenente l'ordine del giorno, nonché mediante affissione, dell'avviso predetto presso la sede dell'Associazione.

2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea e potrà essere tenuta anche fuori della sede sociale.

3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: - per l'approvazione del rendiconto consuntivo, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio; - per l'approvazione del rendiconto preventivo e la determinazione delle quote associative, entro il quarto mese antecedente la chiusura dell'esercizio.

4. La convocazione dell'assemblea, in seduta straordinaria, può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta motivata di almeno 1/3 degli associati aventi diritto di voto e quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario. La riunione deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; nel caso di sua assenza l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

## ART. 6 - Partecipazione all'assemblea – Costituzione dell'assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati *in regola con il pagamento della quota annuale di associazione*.

2. La partecipazione dell'associato all'assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega ma nessuno può rappresentare più di tre soci;

3. L'assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con la presenza personale o per delega di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;

b) trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea s'intenderà regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.

4. L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

## ART. 7 - Attribuzioni dell'assemblea - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Sono compiti dell'assemblea determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi interventi. In particolare sono di competenza dell'assemblea in seduta ordinaria:

a) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo;

b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo, sull'attività dell'anno trascorso, che accompagna il rendiconto consuntivo annuale;

c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;

